

e 5 dell'art. 11 della legge n. 448/98, ha violato simultaneamente tutti e tre i principi elaborati dalla Corte nella sua giurisprudenza in materia di restituzione di imposte percepite dagli Stati membri in violazione del diritto comunitario, vale a dire non solo il principio di equivalenza ed il principio di preservazione degli effetti delle sentenze della Corte che dichiarano un tributo incompatibile con il diritto comunitario, ma anche il principio di effettività.

(<sup>1</sup>) GUL 249 del 3.10.1969, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia — con ordinanza 24 aprile 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società DAC SpA e Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia nonchè nei confronti di Pellegrini SpA**

(Causa C-202/03)

(2003/C 171/18)

Con ordinanza 24 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 maggio 2003, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra Società DAC SpA e Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia nonchè nei confronti di Pellegrini SpA, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione staccata di Brescia — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se la diversa tutela cautelare prevista per le pretese comunitarie accordabile dal giudice amministrativo nazionale nelle procedure d'appalto rispetto a quella prevista nell'ordinamento interno per i diritti riconosciuti nelle liti fra soggetti privati ovvero in quelle fra questi ultimi e l'Amministrazione per le quali abbia giurisdizione nell'ordinamento nazionale il giudice ordinario violi o meno il principio di collaborazione sancito dall'art. 10 del Trattato, che fa obbligo, in assenza di un sistema processuale armonizzato, di riconoscere alle suddette pretese comunitarie l'identica forma di tutela e non già una tutela meramente incidentale e, dunque, meno efficace rispetto a quella garantita con carattere di generalità agli altri diritti nazionali;

se inoltre l'art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall'art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che fra i possibili mezzi di ricorso urgente sia previsto quello ante causam, come tale diretto ad impedire in via immediata che l'Amministrazione dia ulteriore corso alla sottoscrizione del contratto dopo la conclusione di una procedura di gara, del tutto indipendentemente dalla proposizione di una previa azione d'impugnazione di un atto della stessa procedura, rappresenti o meno sufficiente adempimento della previsione di cui all'art. 1, n. 3 della direttiva 21.12.1989,

n. 665/CEE (<sup>1</sup>), che fa obbligo a tutti gli Stati membri d'introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali ricorsi pienamente accessibili per quanti intendano richiedere la riparazione di un danno subito o comunque temano di subire una lesione in dipendenza di una decisione della commissione di gara per il conseguimento di un appalto pubblico;

se la suddetta tutela cautelare accordabile dal giudice amministrativo nazionale integri o meno violazione dell'art. 2, lett. a) della suddetta direttiva, che fa obbligo di prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

se, infine, la stessa forma di tutela cautelare violi o meno concorrentemente l'art. 6, 2° comma del Trattato che, nel codificare il rispetto da parte dell'Unione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha fatto proprio il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione, facendo obbligo agli Stati membri di assicurarne la piena operatività nei rispettivi ordinamenti nazionali.

(<sup>1</sup>) GUL 395 del 30.12.1989, pag. 33.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), con ordinanza 12 febbraio 2003, nel procedimento contenzioso amministrativo tra the Queen, su ricorso di Dany Bidar contro 1) London Borough of Ealing e 2) Secretary of State for Education**

(Causa C-209/03)

(2003/C 171/19)

Con ordinanza 12 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2003, nel procedimento contenzioso amministrativo tra the Queen, su ricorso di Dany Bidar contro 1) London Borough of Ealing e 2) Secretary of State for Education, la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, in considerazione delle sentenze della Corte di giustizia 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. 1988, pag. 3161) e causa 197/86, Brown (Racc. 1988, pag. 3205) ed alla luce degli sviluppi del diritto comunitario, ivi compresa l'introduzione dell'art. 18 CE e con riguardo alle competenze attribuite all'Unione europea nel settore dell'istruzione, i sussidi per spese di mantenimento concessi agli studenti di corsi di insegnamento superiore, vale a dire i sussidi concessi sotto forma di (a) prestiti sovvenzionati, ovvero (b) borse di studio continuino a restare esclusi dalla sfera di applicazione del Trattato, con riguardo all'art. 12 CE ed al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.
2. In caso di soluzione negativa a parte della questione sub 1 e qualora i sussidi al mantenimento degli studenti, concessi sotto forma di prestiti o borse di studio, dovessero ora ricadere nella sfera dell'art. 12 CE, quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare al fine di accertare se i requisiti ai quali è subordinata la concessione di tali sussidi si fondino su considerazioni obiettivamente giustificate non fondate sulla nazionalità.
3. In caso di soluzione negativa a parte della questione sub 1), se sia consentito invocare l'art. 12 CE al fine di ottenere la concessione di un sussidio per spese di mantenimento a decorrere da una data anteriore alla emananda pronuncia della Corte nella specie e, in caso affermativo, se possa essere fatta eccezione per coloro che, prima di tale data, abbiano adito le vie legali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con ordinanza 17 aprile 2003, nella causa The Queen, su ricorso di (1) Swedish Match AB e (2) Swedish Match UK Ltd, contro The Secretary of State for Health**

(Causa C-210/03)

(2003/C 171/20)

Con ordinanza 17 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2003, nella causa The Queen, su ricorso di (1) Swedish Match AB e (2) Swedish Match UK Ltd, contro The Secretary of State for Health, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 28-30 CE, applicati in conformità ai principi generali di proporzionalità, non discriminazione e tutela dei diritti fondamentali (con particolare riferimento al

diritto di proprietà), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta a chiunque di fornire, offrire o consentire che sia fornito, esporre per la fornitura o possedere al fine di fornire, qualunque prodotto costituito interamente o parzialmente da tabacco — presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste due presentazioni, oppure sotto una forma che richiama un prodotto commestibile — che sia destinato ad un uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare.

- 2) Se l'art. 8 della direttiva 2001/37/CE <sup>(1)</sup> sia invalido, in tutto o in parte per:
  - a) violazione del principio di non discriminazione;
  - b) violazione dell'art. 28 e/o 29 CE;
  - c) violazione del principio di proporzionalità;
  - d) inadeguatezza dell'art. 95 CE e/o dell'art. 133 CE come fondamento normativo;
  - e) violazione dell'art. 95, n. 3;
  - f) sviamento di potere;
  - g) violazione dell'art. 253 CE e/o dell'obbligo di motivazione;
  - h) violazione del diritto fondamentale di proprietà;
- 3) In una situazione in cui:
  - a) un provvedimento nazionale di attuazione dell'art. 8 bis della direttiva 89/122/CE <sup>(2)</sup> è stato adottato nel 1992;
  - b) tale provvedimento nazionale è stato adottato in forza di poteri attribuiti dal diritto nazionale che non dipendono dall'esistenza di un obbligo di attuare la direttiva;
  - c) la direttiva 89/622/CEE (come modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2001/37/CE, il cui art. 8 ribadisce il contenuto dell'art. 8 bis della direttiva 89/622/CEE; e